



VENERABILE CONFRATERNITA
DI MISERICORDIA
MONTE SAN SAVINO

STATUTO ORGANICO

Approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli e Consorelle

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 Agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

INTRODUZIONE STORICA

Il Granduca Pietro Leopoldo, con un editto del 21 marzo 1785, dispose la soppressione di tutte le compagnie, confraternite e congregazioni "di qualunque natura essere si possono dentro tutto il Granducato" e con successivo avviso del 22 dello stesso mese promulgò i Capitoli generali per le Compagnie di Carità da costituirsi "in ciascheduna chiesa parrocchiale".

Oltre alle pratiche religiose, le nuove Compagnie avrebbero curato l'assistenza dei malati, il trasporto agli ospedali e la sepoltura dei defunti.

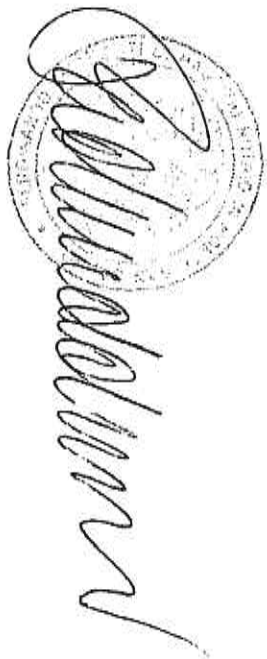
Le disposizioni granducali non risparmiarono le diciotto Compagnie attive nel territorio di Monte San Savino compresa quella del Corpus Domini di antica origine quattrocentesca, che aveva sede nella Pieve di SS. Egidio e Savino (dal 1747 elevata ad arcipretura). Tuttavia la Compagnia fu subito ripristinata come Compagnia del SS. Sacramento, ossia di Ca-

rità, destinata a svolgere opere di misericordia spirituali e corporali.

Quando il titolo parrocchiale (1813) e poi quello dell'arcipretura (1818) furono trasferiti alla chiesa di Sant'Agostino, con Decreto del 23 marzo 1819 la "Vecchia Chiesa Arcipretale", ossia la Pieve, venne affidata da Mons. Agostino Albergotti, Vescovo di Arezzo, alla Compagnia del SS. Sacramento, la quale il 22 settembre 1851 con sovrano rescritto fu autorizzata ad assumere il titolo e gli uffici di Confraternita di Misericordia, sotto la invocazione del SS. Sacramento.

Nel 1854 venne redatto il nuovo statuto per la disciplina del funzionamento e delle attività della rinnovata Confraternita.

Marciano Fedi



CAPO I

ORIGINE, NATURA E SCOPI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 - Costituzione della Confraternita

Sotto il titolo del SS. Sacramento è stata istituita nel 1785 l'Associazione ora intitolata "Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino" ODV ente del terzo settore con sede in Monte San Savino (provincia di Arezzo, Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro), in Via della Misericordia n. 1. La Confraternita potrà essere affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, fin dal 1947, già Federazione dal 1899, e alla Federazione delle Misericordie Toscane.

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratica.

Art. 2 - Natura della Confraternita

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è costituita come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del Vigente Codice Civile. La Confraternita è stata riconosciuta come associazione di volontariato con natura giuridica privata con delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 1039 del 26/09/1994.

La misericordia di Monte San Savino è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione A) Organizzazioni di volontariato. Secondo l'ordinamento Canonico, la Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni norme comuni 298-311 e canoni 321-326 e seguenti i del Vigente Codice di Diritto Canonico. In relazione al carattere cristiano, la Confraternita mantiene rapporti con il Vescovo Diocesano e con tutte le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o "Correttore".

Art. 3 - Affiliazioni

Gli organi rappresentanti la Confraternita e la Confraternita stessa potranno aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se queste siano conformi al carattere ispiratorio del movimento.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprie attività. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 4 - Stemma della Confraternita

Lo stemma storico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è costituito dalle effigi riportate in calce al presente statuto. In alternativa allo stemma storico, la Confraternita potrà fregiarsi dell'emblema, a carattere nazionale, elaborato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tale stemma è comune a tutte le confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro, con due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F ed M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Art. 5 - Divisa dei confratelli

La divisa storica dei confratelli è costituita da una semplice veste di colore nero, cinta da un cordiglio con rosario nero con appesa una medaglia, da un lato raffigurante l'immagine della Madonna e dall'altro lo stemma della Confraternita. La veste nera è corredata di un cappuccio nero detto "buffa", che simboleggia l'anonimato dell'opera buona. Tale veste potrà essere indossata in occasione di funzioni religiose e di carattere funebre mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza resi dalla Confraternita, verranno stabilite di volta in volta dal Magistrato idonee divise, tenuto conto delle normative vigenti in materia di sicurezza, delle indicazioni dell'Ente Confederale al quale l'associazione potrà essere affiliata e delle particolari esigenze per la Confraternita stessa.

CAPO II

SCOPI E MEZZI DELLA CONFRATERNITA

Art. 6 - Scopi della Confraternita

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione delle Misericordie Toscane. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori d'intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi e del sangue;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'ac-

cesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel camposanto della stessa in particolare dei propri soci od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita potrà costituire apposite sezioni o sottocomitati. Le sezioni e i sottocomitati potranno avere un apposito gruppo di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate e condivise dal Magistrato della Confraternita.

Art. 7 - Attività della Confraternita

Per raggiungere i propri fini la Confraternita si propone:

- Di favorire la formazione spirituale dei Confratelli e delle Consorelle mediante l'esercizio di pratiche di carità e promovendo iniziative a carattere liturgico, culturale, ricreativo, sanitario e sociale;
- Di favorire l'educazione etica e morale dei Confratelli e delle Consorelle, promuovere il rispetto per l'uomo, la vita e l'ambiente, difendere la continuità di istituzioni quali la Santa Chiesa e la famiglia e con-

tribuire al benessere di categorie sociali a rischio come i minori e gli anziani.

- Di promuovere ed organizzare corsi di formazione sanitaria e addestramento tecnico, in particolare rivolti ai propri iscritti;
- Di soccorrere chiunque versi in stato di bisogno;
- Di accorrere, in qualunque ora e senza distinzione alcuna, a soccorrere chi fosse colpito da qualunque disgrazia per trasportarlo ove sia necessario e per assisterlo adeguatamente;
- Di assistere tutte le categorie più deboli a domicilio, o dovunque ne sia necessità, al fine di portare conforto morale e aiuto materiale;
- Di promuovere in generale tutte le opere di carità che saranno ritenute necessarie per rendere l'attività della Confraternita sempre rispondente ai bisogni ed alle povertà sociali;
- Di promuovere ed effettuare ricerche, studi e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali.
- Di promuovere la donazione del sangue e degli organi.
- Di promuovere la raccolta di generi alimentari per le persone in stato di bisogno
- Di promuovere le attività di protezione civile così come indicato nella legge 30/2017
- Mettere in atto iniziative, attività, progetti finalizzate alla promozione del volontariato

Per tutto questo la Confraternita può agire direttamente o mediante convenzioni, intese o altri accordi con enti e istituzioni, pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.

Per la formazione spirituale dei Confratelli, la Confraternita promuove corsi di esercizi spirituali, pellegrinaggi e quant'altro sarà ritenuto necessario, anche su indicazione dell'Ufficio Formazione dell'Ente Confederale e Federale al quale l'associazione sarà affiliata.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali ad esse e nel rispetto delle normative vigenti, a questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare seppellire ed onorare i defunti in particolare dei propri soci secondo le modalità stabilite dal Magistrato; le altre attività verranno deliberate dagli organi sociali di propria competenza.

Art. 8 - Formazione dei Confratelli

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze sia in sede locale, sia nazionale o internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, nonché con le i-

niziativa promosse dell'Ente Confederale al quale l'associazione sarà affiliata, attuando, nei propri settori d'intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana.

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante iniziative di formazione spirituale, promuovere e incrementare lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli e delle consorelle con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee guida ed i programmi emanati da società scientifiche internazionali e dagli enti preposti a tale scopo.

Art. 9 - Rapporti con la chiesa cattolica

In relazione al proprio carattere, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico, detto Correttore, cura inoltre l'ufficiatura della Chiesa della Pieve. La Confraternita collabora con le iniziative pastorali e caritative promosse dalla Chiesa Cattolica in Italia e nel Mondo.

Art. 10 - Entrate ed assenza di lucro

La Confraternita trae mezzi economici per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) Quote e contributi degli iscritti
- b) Contributi di privati, singoli, organizzazioni ed aziende
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano

finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale

Art. 11 - Gratuità delle opere caritative

Le opere caritative della Confraternita e dei Confratelli e Consorelle sono gratuite.

Art. 12 - Volontariato

Il Volontariato è la divisa morale dei Confratelli e delle Consorelle in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto ai Confratelli e alle Consorelle di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il confratello di misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle misericordie: "Che Iddio te ne renda merito!".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli e alle Consorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei confratelli ivi compreso i volontari. Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile. La confraternita potrà promuovere altresì la nascita di proprie sezioni e o sedi distaccate.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, la Misericordia può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO III

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA.

DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Art. 13 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Art. 14 - Domanda di ammissione

L'iscrizione avviene su domanda di ammissione da presentarsi al Governatore, il quale ne propone l'accettazione al Magistrato. Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre che siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Il Magistrato decide sull'ammissione del Confratello secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al primo comma del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I confratelli possono fare richiesta di esaminare i libri sociali. Essi saranno disponibili alla visione esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta; la richiesta deve essere formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente potrà prendere visione della documentazione

richiesta ma non potrà estrarre copia; deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione visionata e si impegna a non divulgarla. Il passaggio quale socio avviene secondo quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Art. 15 - Ammissione

Per appartenere alla Confraternita è necessario presentare domanda di ammissione come al precedente art. 14 e occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, e materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16 - I Confratelli

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative che sono alla base istituzionale del pio Sodalizio. Tutti i confratelli e le Consorelle godono degli stessi diritti e doveri e partecipano all'Assemblea Generale con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli e consorelle sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli e le Consorelle si distinguono in base ai seguenti criteri:

- a. Tutti i soci assumono, al momento dell'iscrizione, la qualifica di "socio ordinario" o "non attivo".
- b. Gli iscritti che svolgono attività di volontariato assumono la qualifica di "socio volontario" o "attivo". Tale qualifica viene acquisita al momento in cui l'iscritto fa domanda approvata dal Magistrato ed inizia a prestare servizio come volontario e termina 6 mesi dopo l'interruzione di tale attività. Cessando la propria attività di volontariato l'iscritto torna alla qualifica di "socio ordinario".

Art. 17 - Diritti dei Confratelli

Tutti i Confratelli e le Consorelle godono dei seguenti di-

ritti:

- Elettorato attivo per le cariche sociali purché maggiorenni;
- Elettorato passivo
- partecipare a tutti i viaggi spirituali connessi alla Confraternita;
- ogni anno il giorno 2 Novembre, commemorazione dei morti, partecipare alla celebrazione di una S. Messa di suffragio per i Confratelli e le Consorelle defunti nella chiesa della Pieve.
- Se regolarmente iscritti all'associazione, al momento del proprio decesso, essere sepolti presso il camposanto privato dell'associazione, con trasporto funebre gratuito svolto dai volontari dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento cimiteriale dell'associazione e dalle delibere del Magistrato. Rimarranno comunque a carico del socio, o dei propri familiari, le spese derivanti dalla concessione in uso del relativo loculo/tumulo.

Art. 18 - Doveri dei Confratelli

I Confratelli e le Consorelle devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- tenere condotta morale e civile concorde ai principi ispiratori del Sodalizio, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente i servizi e gli incarichi a loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- tenere nei confronti dei Confratelli e delle consorelle, preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare con le iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni da essa indette;
- partecipare, limitatamente alle loro possibilità, alla cerimonia funebre in onore dei Confratelli defunti nel giorno del funerale, alle processioni Pasquali, alle iniziative a carattere formativo promosse dalla Confraternita ed a quelle a cui la Confraternita aderisce.
- Provvedere al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal magistrato

Art. 19 Provvedimenti Disciplinari e perdita della qualità di iscritto

I Confratelli e le Consorelle sono passibili, qualora non rispettino i doveri previsti dallo statuto e dal regolamento, dei sottocitati provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato;
- c) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, è demandata al Magistrato.

Il provvedimento di ammonizione viene emesso qualora la condotta del Confratello sia in violazione degli articoli del presente statuto. Il persistere del confratello nella violazione dei suddetti articoli potrà portare alla sospensione, ed all'eventuale esclusione, della qualifica di iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento di esclusione si verifica allorquando, nonostante le ammonizioni, il Confratello persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto e dal regolamento. Nel caso in cui la violazione dei doveri riguardi il pagamento della quota sociale, l'associazione riterrà socio moroso colui che, pure essendo in grado di assolvervi, non provveda al pagamento della quota sociale per oltre un'annualità.

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni o per esclusione

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per esclusione ove venga a mancare uno

dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita

Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art 18, oppure rimanga moroso per oltre un anno nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione anche nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La sospensione, o perdita, della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale, sia materiale e di ogni dovere verso la Confraternita.

Di tutti i provvedimenti disciplinari avanzati dal Magistrato dovrà esserne data comunicazione scritta all'interessato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. Trascorso tale termine il Magistrato procederà a deliberare riguardo al provvedimento.

Il provvedimento irrogato potrà essere revocato, qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda, da presentarsi da parte dell'interessato al Magistrato con le modalità di cui all'art 14, della quale il Magistrato ne delibererà l'accettazione e il conseguente ristabilimento dei diritti dei quali il postulante godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessuno caso

ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

Contro il provvedimento preso dal Magistrato l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 20 - Organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea Generale dei Confratelli;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) L'organo di controllo e/o i revisori legali dei conti se previsti per legge;
- e) il Collegio dei probiviri (opzionale)

Art. 21 - L'Assemblea Generale dei Confratelli

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Confratelli maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da tre mesi, ed è presieduta dal Governatore o, in sua vece, dal Vice-governatore o, in mancanza di questo, dal componente del magistrato da più tempo iscritto alla Confraternita.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto in conformità con le norme vigenti, ed eventualmente se obbligatorio per legge corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori e dell'Organo di controllo ove esistenti
- b) Eleggere e revocare i Consiglieri del Magistrato, i membri del Collegio dei Probiviri se eletto e quelli dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti ove esistenti;
- c) Deliberare le proposte di modifica del presente statuto
- d) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni.
- e) Nominare, nella riunione che precede ogni mandato quadriennale del Magistrato, la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il magistrato;
- f) Approvare, al fine di dare attuazione alle norme del presente statuto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Regolamento Generale i cui articoli potranno es-

sere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione;

i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 22 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e, almeno ogni quattro anni, per l'elezione delle cariche sociali. La riunione per l'approvazione del bilancio avrà luogo entro il mese di aprile e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente. La riunione per l'elezione delle cariche alla naturale scadenza del mandato e comunque non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante pubblici avvisi con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prefissata per l'adunanza e dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici. L'avviso dovrà riportare l'ordine del giorno, data, luogo ed ora dell'adunanza (indicando la data e l'orario sia della prima che della seconda convocazione).

La seconda convocazione potrà essere fatta almeno il giorno successivo rispetto alla prima. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 23 - Riunioni Straordinarie

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

- a. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b. quando il Collegio dei Proviviri se nominato o l'organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto al magistrato, ne richiedano all'unanimità la convocazione;
- c. Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità

Nei casi di cui ai comma a), b) e c) il Governatore deve convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni, con le modalità di cui al precedente Art. 22

Meuccio Felli

Art. 24 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea

Le decisioni prese dall'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione se presente la metà più uno dei Confratelli ed in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da un altro Confratello, il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dei presenti. Per le delibere su modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

I componenti del Magistrato non hanno voto nelle delibere concernenti, rispettivamente, il resoconto morale ed il bilancio. I componenti o il componente dell'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dall'Assemblea sono previste particolare norme di cui al quarto comma dell'art 53.

Costituzioni

Art. 25 - Il Magistrato

La direzione amministrativa è demandata al Magistrato, che è organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al Capo V. Spetta al magistrato:

- i. provvedere all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni mobili ed immobili degli automezzi, la creazione di passività ipotecarie, compreso la contrazione di mutui;
- ii. provvedere affinché non siano in alcun modo ceduti né alienati i beni aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se a valore storico, relativi alla vita della Confraternita;
- iii. provvedere al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, nonché di ogni altra carica che si rendesse necessaria secondo le norme del regolamento generale di cui al comma vi. del presente articolo. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 35.
- iv. nominare il Segretario del Magistrato ed il Coordinatore dei Volontari Attivi;
- v. emanare qualsiasi regolamento organizzativo ne-

- cessario al buon funzionamento della Confraternita e stipulare qualsiasi convenzione con enti pubblici o privati, per il miglioramento od il potenziamento dei servizi prestati;
- vi. redigere il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attivazione del presente Statuto ed emanare i regolamenti necessari al buon funzionamento del Sodalizio;
- vii. provvedere alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri e dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- viii. deliberare sull'ammissione di nuovi Confratelli e sui riconoscimenti
- ix. assumere i provvedimenti disciplinari previsti dal presente statuto ai sensi dell'art. 19;
- x. Predisporre la bozza di bilancio annuale consuntivo e preventivo nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- xi. deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, e di donazioni, e sul conseguimento di legati;
- xii. prendere, in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- xiii. deliberare le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adottare i relativi provvedimenti ;
- xiv. curare l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, in accordo con il Correttore e promuovere attività ed iniziative di carattere culturale ricreativo, sportivo, informativo e formativo, di carattere sanitario e sociale, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi tra Confratelli;
- xv. istituire commissioni o gruppi di studio, oppure coinvolgere confratelli con particolari capacità ed attitudini in particolari settori denominandoli Provveditori, ma anche nominando esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o lo svolgimento di determinate attività o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- xvi. deliberare sulle liti da intentare e da sostenere ed autorizzare il Governatore a stare in giudizio

- sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi sia dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- xvii. determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita;
- xviii. proporre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- xix. provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto, secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;
- xx. tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro dei soci ordinari e dei soci volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
- xxi. compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita nel rispetto delle leggi in materia;
- xxii. deliberare eventuali compensi o premi per i collaboratori interni ed esterni;
- xxiii. provvedere a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale", riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.
- xxiv. proporre all'assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratelli effettivi.

Il bilancio, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato si compone da sette a undici consiglieri eletti fra i confratelli persone fisiche. Tutti vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica quattro anni.

Il mandato cessa, in ogni caso, al momento in cui i successori assumono l'incarico. Il Magistrato è assistito dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere da più tempo iscritto alla Confraternita. Alle riunioni potrà partecipare il Correttore.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Magistrato.

Il Magistrato procederà alla nomina di un nuovo membro così come previsto dall'articolo 27.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni continuativi dalla data di iscrizione alla Confraternita

Art. 27 - Incompatibilità

Non possono essere eletti a far parte del Magistrato, del Collegio dei Proviviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, e se eletti, ne decadono,

- Confratelli con legami di parentela o affinità inferiore al quarto grado;
- più di due Confratelli con legami di parentela o affinità di quarto grado.

Non sono altresì eleggibili a membri del Magistrato i

- Confratelli già eletti alla carica di sindaco revisore o nominati come organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, proviviri;
- Confratelli che abbiano rapporti tali da generare conflitto d'interesse, a qualunque titolo;
- Confratelli che abbiano manifesti interessi contrastanti con lo spirito, la natura e gli scopi della Confraternita.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato

- il personale dipendente della Confraternita o loro familiari di primo grado;
- Confratelli che abbiano ricevuto uno qualsiasi dei provvedimenti disciplinari contemplati dal presente statuto.
- Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello

Nel caso in cui tali incompatibilità si verificassero in data successiva all'elezione del confratello, la carica di consigliere dell'associazione sarà da considerarsi decaduta e occorrerà procedere alla nomina di un nuovo membro da parte

dell'assemblea.

Art. 28 - Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga opportuno nell'interesse dell'amministrazione, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno quattro Consiglieri.

Art. 29 - Convocazione del Magistrato

La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore o dal Segretario su sua delega. L'invito dovrà essere fatto recapitare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Art. 30 - Validità delle deliberazioni

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un giorno dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti.

Tutte le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Governatore.

Le votazioni si fanno per espressione palese.

Art. 31 - Verbali del Magistrato

I processi verbali del Magistrato devono essere motivati e contenere l'elenco dei presenti e degli assenti ed il riassunto delle discussioni.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali vengono stesi dal Segretario del Magistrato, firmati da lui e dal Governatore.

Sebbene vengano ordinariamente letti ed approvati nella adunanza successiva, i processi verbali si rendono subito esecutivi.

Il registro dei verbali è a disposizione dei Confratelli presso la Segreteria con le modalità indicate dall'art 14

Art. 32 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione

delle Misericordie della Toscana e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti;
- b) Indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea Generale, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario Amministrativo, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione delle Misericordie della Toscana agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa o della federazione;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) compie, dietro delibera del Magistrato, qualsiasi operazione bancaria, anche con prelevamenti allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accesi.
- i) Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 33 - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni. Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli. La firma del Vicegovernatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

Art. 34 - Il Correttore

L'assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'ordinario diocesano competente per il territorio su proposta del Magistrato.

Il Correttore è scelto fra il clero diocesano, secolare o regolare.

La nomina del Correttore dovrà essere ratificata dal vescovo diocesano.

Il Correttore, al quale competono le materie spirituali, religiose e di culto, cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore può partecipare alle riunioni del Magistrato ed ha diritto di voto sulle delibere che riguardano l'indirizzo religioso della Confraternita.

Partecipa all'Assemblea con voto deliberativo ed alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalla Federazione delle Misericordie della Toscana. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Cura ed incentiva l'organizzazione di funzioni ed iniziative religiose nella Chiesa della Confraternita (Chiesa della Pieve).

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione delle Misericordie della Toscana congiuntamente al Magistrato le distinzioni al merito della carità e del servizio dei Confratelli.

Qualora all'interno della Confraternita vengano a formarsi gruppi operanti in settori particolari del soccorso, della protezione civile, dell'assistenza o della donazione di sangue e ogniqualevolta lo ritenga opportuno, il Correttore può incaricare un sacerdote diocesano, del clero secolare o regolare, quale Cappellano con compiti di assistenza religiosa e morale del gruppo. La nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato e dal Vescovo diocesano.

Art. 35 - Il Segretario del Magistrato

Il Segretario è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione, convocata dopo le elezioni. Data la necessità di dare continuità amministrativa alle attività dell'associazione la selezione del candidato a tale incarico potrà avvenire anche al di fuori dei membri del magistrato e potrà estendersi ai soci ed ai dipendenti della Confraternita. Il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Il Segretario del magistrato redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea Generale e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro, salvo i casi in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Il segretario cura la parte amministrativa e contabile di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita: cura la corrispondenza insieme con il Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari, di cui

alla lettera e) dell'art. 32, e delle registrazioni contabili.

Provvede, su incarico del Magistrato, a eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti dei beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

Congiuntamente al Governatore compie operazioni bancarie secondo quanto stabilito dall'art. 32.

Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo opzionale da costituirsi quando richiesto dalle vigenti normative in materia di associazionismo. Si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, stanti le incompatibilità previste dall'art. 27.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per verificare l'andamento della Confraternita.

In particolare, il Collegio dei Probiviri:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenza, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probiviriale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) esamina i ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti del Magistrato nei confronti di questi ultimi,
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare sino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire nessun incarico in alcun altro organo amministrativo dell'associazione (Magistrato, Collegio dei Sindaci Revisori, organo di controllo).

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due dei suoi componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. In caso di parità di voti prevale il voto

del Presidente. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 37 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Allorquando la nomina risulti obbligatoria per legge la Confraternita eleggerà un organo di controllo, che potrà essere anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo, se eletto, si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8, ed attesta, se redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo svolge anche la funzione di revisione legale dei conti qualora tale figura sia obbligatoria per legge. L'organo di controllo qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro. Qualora obbligatorio per legge e se tale funzione non sia stata già attribuita all'organo di controllo l'associazione potrà provvedere a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 38 - Durata e caratteristiche delle cariche sociali

Tutti le cariche elettive sono gratuite, durano quattro anni ed i Confratelli componenti degli organi della Confraternita sono rieleggibili nello stesso incarico. L'assemblea può sempre procedere alla nomina e alla revoca dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti direttamente e senza l'espletamento delle indicazioni e formalità previste nell'art 39 (commissione elettorale) e successivi del presente statuto

CAPO V

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 39 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. Si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, e s'insedia almeno trenta giorni in anticipo sulla data prevista per le elezioni del Magistrato.

La commissione Elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente il v. presidente ed il Segretario;
- b) raccogliere i nominativi dei confratelli che sono disponibili a candidarsi per la carica di Consigliere del Magistrato;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato
- d) organizzare le modalità del voto;
- e) scrutinare le schede dei votanti, compilare l'elenco di tutti i nominativi che abbiano riportato almeno un voto, proclamare gli eletti e redigere apposito verbale.

Art. 40 - Caratteristiche delle liste elettorali

Ogni confratello o gruppi di confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidatura nei termini che la stessa commissione indicherà.

La liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della data fissata.

La lista deve riportare il cognome ed il nome del Confratello. La commissione dopo aver accertato l'identità dei candidati valuterà la loro idoneità ad essere eletti secondo quanto previsto nello statuto e redigerà altresì una lista degli aventi diritti al voto secondo le norme statutarie

Art. 41 - Eleggibilità

L'eleggibilità passiva spetta ai Confratelli che hanno maturato, alla data delle elezioni, due anni di iscrizione al sodalizio, che siano adempienti nei pagamenti della quota sociale, nonché abbiano compiuto 18 anni e siano compatibili con gli altri articoli dello statuto (vedi art. 27).

L'eleggibilità attiva spetta ai confratelli che hanno maturato, alla data delle elezioni, tre mesi di iscrizione al sodalizio, che siano adempienti nel pagamento della quota sociale, nonché abbiano compiuto 18 anni.

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far

parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita né essere votati fuori lista.

Art. 42 - Procedura di votazione

L'espressione di voto deve avvenire personalmente non essendo permesso il voto per procura.

La lista predisposta dalla Commissione Elettorale non è vincolante ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un numero di preferenze pari ai componenti del Magistrato e per un massimo di tre voti per il Collegio dei revisori dei conti. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per confratelli non appartenenti alle categorie degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età; successivamente si procederà a sorteggio. Il presidente della commissione elettorale, dopo aver verificato l'eleggibilità degli eletti, procede all'affissione nella sede sociale dell'esito delle votazioni. Egli convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione dei confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni. La commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 43 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO VI

DEL PERSONALE IN GENERE DELLA MISERICORDIA

Art. 44 - Il personale

Il personale previsto in pianta organica è nominato dal Magi-

strato secondo le modalità indicate nel regolamento organico. La Confraternita esige dal proprio personale la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio ed una buona condotta sia morale sia civile.

La Confraternita potrà avvalersi anche dell'opera dei volontari in servizio civile, previa autorizzazione dei competenti organi ministeriali.

Art. 45 - Obblighi del personale dipendente

Al personale incombe particolarmente l'obbligo:

- a) di osservare le norme dettate dal presente statuto e dal regolamento generale dell'associazione.
- b) di usare modi cortesi col pubblico e con i propri colleghi, rispetto verso i superiori, benevolenza verso i volontari;
- c) di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, quante volte sia necessario;
- d) di cooperare alla prosperità della Confraternita indicando al Magistrato i miglioramenti che possono contribuire al vantaggio e decoro della medesima.
- e) In seguito al particolare ruolo, alle mansioni svolte all'interno dell'associazione e al conseguente accesso a procedure e documentazioni proprie del sodalizio, il personale dipendente che intenda iscriversi ad altro ente di volontariato, le cui attività siano affini a quelle svolte dalla Misericordia, dovrà farne esplicita comunicazione al Magistrato richiedendone contestualmente il permesso a procedere. Il Magistrato, a proprio giudizio insindacabile, potrà concedere o meno l'autorizzazione. Il dipendente che ometta di effettuare tale richiesta, o proceda ad iscriversi nonostante il divieto del Magistrato, sarà considerato passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dal proprio contratto di lavoro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività, qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari, anche con poteri sostitutivi previsti dall'art. 32, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà esser presentata anche dal Presidente del

Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale vita associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno di provvede alla denuncia della situazione all'autorità competenti

Art. 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità ed assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal governatore o dal commissario straordinario di cui all'art. 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del Codice civile (3/4 degli associati).

Dovrà anche essere rivolto invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il proprio parere nonché per dare la sua eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 48 - Destinazione dei beni della Confraternita

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42- bis, c.c.

Art. 49 - Riferimenti al Codice Civile e al Codice di Diritto canonico

Per le materie non contemplate nel presente Statuto organico si osservano le norme del Codice Civile, integrate, nei casi di competenza, dal Codice di Diritto canonico e dalle Disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Norma finale

Il Magistrato è autorizzato ad apportare al presente Statuto Organico le modifiche eventualmente richieste dalle normative di legge e/o dai competenti organi istituzionali.

Art. 51 - Norma Transitoria

I Consiglieri in carica dalla data di approvazione del presente Statuto Organico sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Le disposizioni di cui al precedente art. 50 hanno validità a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 52 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto Organico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 53 - Modifica dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto può essere presentata all'Assemblea, oltre che dal Magistrato, anche da un numero di confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti che ne faccia previa presentazione mediante motivata mozione scritta al Magistrato stesso.

La mozione è esaminata dal Magistrato che in seguito convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è divulgato nei termini di cui al presente statuto e verrà inoltre pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del quale sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

Per l'approvazione di modiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Art. 54 - Regime di prorogatio

I rappresentanti degli organi attualmente in carica continuano ad espletare le loro funzioni in regime di prorogatio nel more di approvazione del presente Statuto Organico.

INDICE

Premessa

Introduzione Storica

Capo I

Origine, natura e scopi della confraternita

Art. 1 - Costituzione della Confraternita

Art. 2 - Natura della Confraternita

Art. 3 - Affiliazioni

Art. 4 - Stemma della Confraternita

Art. 5 - Divisa dei confratelli

Capo II

Scopi e mezzi della Confraternita

Art. 6 - Scopi della Confraternita

Art. 7 - Attività della Confraternita

Art. 8 - Formazione dei Confratelli

Art. 9 - Rapporti con la chiesa cattolica

Art. 10 - Entrate ed assenza di lucro

Art. 11 - Gratuità delle opere caritative

Art. 12 - Volontariato

Capo III

Requisiti di appartenenza alla Confraternita.

Diritti e doveri dei confratelli e delle consorelle

Art. 13 - Iscrizione

Art. 14 - Domanda di ammissione

Art. 15 - Ammissione

Art. 16 - I Confratelli

Art. 17 - Diritti dei Confratelli

Art. 18 - Doveri dei Confratelli

Art. 19 - Dimissioni e Provvedimenti Disciplinari

Capo IV

Organi della Confraternita

Art. 20 - Organi della Confraternita

Art. 21 - L'Assemblea Generale dei Confratelli

Art. 22 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea

Art. 23 - Riunioni Straordinarie

Art. 24 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea

Art. 25 - Il Magistrato

Art. 26 - Composizione del Magistrato

Art. 27 - Incompatibilità

Art. 28 - Riunioni del Magistrato

Art. 29 - Convocazione del Magistrato

Art. 30 - Validità delle deliberazioni

Art. 31 - Verballi del Magistrato

Art. 32 - Il Governatore

Art. 33 - Il Vicegovernatore

Art. 34 - Il Correttore

Art. 35 - Il Segretario del Magistrato

Art. 36 - Il Collegio dei Proviviri

Art. 37 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 38 - Durata e caratteristiche delle cariche sociali

Capo V

Rinnovo degli organi sociali

Art. 39 - La Commissione Elettorale

Art. 40 - Caratteristiche delle liste elettorali

Art. 41 - Eleggibilità

Art. 42 - Procedura di votazione

Art. 43 - Gratuità delle cariche elettive

Capo VI

Del personale in genere della Misericordia

Art. 44 - Il personale

Art. 45 - Obblighi del personale dipendente

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 46 - Mancato funzionamento della Confraternita

Art. 47 - Scioglimento della Confraternita

Art. 48 - Destinazione dei beni della Confraternita

Art. 49 - Riferimenti al Codice Civile e al Codice di Diritto canonico

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 50 - Norma finale

Art. 51 - Norma Transitoria

Art. 52 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 53 - Modifica dello Statuto

Art. 54 - Regime di prorogatio